



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 15/24/CONS

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE PRESENTATA DALLA SOCIETÀ CEANN NUA LIMITED

(Catalogo YouTube Originals)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 24 gennaio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito, Direttiva SMAV);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito anche Testo unico);

VISTA la delibera n. 424/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”* (di seguito *“Regolamento quote”*);

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2021, n. 47, recante *“Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»”* (di seguito, Decreto opere EOI);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) In data 2 ottobre 2023 (prot. n. 0248641), la società Ceann Nua Limited (di seguito “Ceann Nua” o “la Società”) ha presentato all’Autorità un’istanza di esenzione o, in subordine, di deroga, dagli obblighi di investimento in opere europee per i servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, comma 5 e 56, comma 2, del Testo unico e degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del Regolamento quote;
- 2) Ceann Nua è una società registrata in Irlanda che fornisce il servizio di media audiovisivo a richiesta “YouTube Originals”, disponibile anche in Italia. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva SMAV, il Paese di origine e di stabilimento di Ceann Nua è l’Irlanda, e la società è soggetta al controllo e alla giurisdizione esclusiva della Comisiùn na Meàn, l’autorità nazionale di regolazione irlandese;
- 3) In particolare, la Società, nell’istanza di esenzione, facendo riferimento ai servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Testo unico e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento quote, chiede l’esenzione dagli obblighi di cui all’articolo 55, comma 3, per aver realizzato un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro;
- 4) Contestualmente, con comunicazione acquisita con prot. n. 0243231 del 26 settembre 2023, la Società ha presentato, altresì, richiesta di riesame della delibera n. 81/23/CONS, del 30 marzo 2023, recante “*Provvedimento di rigetto dell’istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere europee e di produttori indipendenti presentata dalla società Ceann Nua Limited*”, adducendo che “*La natura sproporzionata degli obblighi di investimento per il Servizio appare evidente non solo alla luce dei ricavi di modesta entità [...] ma anche alla luce della natura del servizio ai sensi dell’Art.9, para 1, lett. d) del Regolamento. Il Servizio, infatti, comprende un numero limitato di serie, film ed eventi originali. Tali contenuti, grazie al supporto pubblicitario(ad-supported), sono disponibili gratuitamente su YouTube e, in rari casi, su base transazionale on demand. Si noti inoltre che, a partire dal 2022, la quantità di nuovi contenuti caricati sul Servizio è stata significativamente ridotta e limitata quasi esclusivamente ad un catalogo tematico che comprendeva unicamente contenuti per bambini e contenuti relativi a questioni di giustizia razziale/diversità. Inoltre, Ceann Nua ha cessato di commercializzare il Servizio dal 31 marzo 2023 e l’ultimo nuovo episodio di uno show YouTube Originals è stato reso disponibile nell’aprile 2023. Pertanto, Ceann Nua non fornisce più YouTube Originals come servizio separato. Gli spettacoli preesistenti di YouTube Originals rimarranno disponibili sulla piattaforma YouTube a meno che il proprietario dei contenuti non li rimuova (nel caso di programmi caricati sui loro canali) o ne chieda la rimozione a Ceann Nua (nel caso di programmi caricati dalla scriventesocietà). Al contrario, non sono stati aggiunti (né verranno aggiunti) nuovi show di YouTube Originals, a partire dal mese di aprile 2023. Infatti, come detto, a partire da tale data, YouTube Originals ha cessato di esistere come servizio autonomo*”. La Società precisa, inoltre, che “*Sono fatte salve le contestazioni in merito all’inapplicabilità ratione temporis di tale Regolamento [il Regolamento quote] sulla base delle argomentazioni ampiamente*

- sviluppate da Ceann Nua nella sua comunicazione datata 10 febbraio 2023, numero di protocollo 0037218, la quale si intende integralmente recepita in tale richiesta.”.*
- 5) Con riferimento alla richiesta di riesame della delibera n. 81/23/CONS, si ritiene che gli elementi forniti dalla Società non costituiscano elementi nuovi tali da indurre ad una diversa valutazione dell’istanza di deroga presentata per il 2022 e rigettata con la menzionata delibera, non rilevandosi, dunque, alcun motivo sul quale dare luogo al riesame della delibera medesima. In particolare, l’Autorità ritiene di riportarsi integralmente alle motivazioni già espresse nella delibera n. 81/23/CONS relativamente alla compatibilità del modello di *business* dei servizi con gli obblighi di finanziamento di opere europee e di produttori indipendenti previsto dalla legge e relativamente alla cessazione dell’inserimento di nuovi contenuti nel servizio, avvenuta nel 2023, laddove l’istanza rigettata con la delibera menzionata era, invece, relativa al 2022: *“Né può trovare applicazione per tale motivo l’art. 56, comma 2, lett. d) del Testo unico, che prevede la possibilità di concessione della deroga laddove gli obblighi siano impraticabili o ingiustificati, in quanto affermare l’incompatibilità della strategia industriale ed economica con gli obblighi in materia opere europee significherebbe frustrare automaticamente proprio l’obiettivo perseguito dalla Direttiva SMAV in primis e dalla relativa disciplina in esame, e cioè quella di incentivare la produzione e la diffusione di tali opere [...] La circostanza, poi, che il catalogo in futuro potrebbe rimanere disponibile ma non esservi più aggiunto alcun contenuto, è evidentemente un elemento irrilevante da considerare ai fini del procedimento de quo, atteso che la deroga, laddove concessa, opererebbe dal 2022 e l’Autorità deve basarsi sulle condizioni attualmente presenti, e non su eventuali future intenzioni del fornitore del servizio. La finalità dell’obbligo statuito dalla Direttiva SMAV è proprio quella di incentivare la produzione di opere europee anche su servizi di media audiovisivi dove ciò non avveniva. Disincentivare tali obblighi sulla base dell’assunto delle future vicende del servizio di media, oltre a costituire la violazione di un obbligo di legge, comprometterebbe in modo significativo la finalità ultima della normativa europea, ovvero la promozione della diversità culturale”;*
- 6) In data 27 ottobre 2023, con nota prot. n. 0277117, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione dell’esonero dagli obblighi oggetto di istanza. In data 14 novembre 2023 si è tenuta l’audizione con rappresentanti della Società. In data 16 novembre 2023, con nota prot. n. 0294457, l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni, con la quale si chiedeva di produrre, in aggiunta al materiale già depositato dalla Società, anche un estratto dell’ultimo conto economico approvato o dell’omologa scrittura contabile approvata, unitamente a ogni altro eventuale elemento e/o informazione ritenuti utili nell’ambito e per le finalità del presente procedimento. La Società ha riscontrato con nota pervenuta in data 29 dicembre 2023, prot. n. 0332077: pertanto, i termini procedurali sono stati sospesi a decorrere dal 16 novembre 2023 e fino al 29 dicembre 2023, ciò comportando che il termine per l’adozione del provvedimento finale è il 12 febbraio 2024;
- 7) In via preliminare, ai sensi del citato art. 55, comma 5, del Testo unico, come disciplinato dall’art. 8, comma 1, del Regolamento quote, gli obblighi di investimento in opere europee non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato al di sotto di un totale annuo di 5 milioni di euro;

- 8) Nella comunicazione inviata all'Autorità, ai sensi del Regolamento quote, la Società dichiara un fatturato sul territorio italiano, per l'anno 2022, pari a [omissis] per il servizio YouTube Originals. Tale fatturato risulta essere al di sotto della soglia fissata dall'Autorità in 5 milioni di euro, così come previsto all'art. 8, comma 1, del Regolamento quote;
- 9) L'Autorità, alla luce della dichiarazione della Società e delle verifiche effettuate tramite l'Informativa economica di sistema, ritiene di accogliere l'istanza di esenzione. Quanto alla durata, si concede l'esenzione richiesta dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e del fatto che ricorrono i presupposti per accordare l'esenzione richiesta, nei termini e con la vigenza indicati in motivazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee presentata dalla società Ceann Nua Limited per il catalogo YouTube Originals.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2023 e perdura sino al 31 dicembre 2023.
3. L'istanza di riesame della delibera n. 81/23/CONS è rigettata.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Ceann Nua Limited e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba